AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0209286.28-11-2016-I

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
UFFICIO COPIA

ORIGINALE

GIOVANNI PELLEGRINO
*STUDIO LEGALE ASSOCIATO*
LECCE Via Augusto Imperatore n. 16 -73100
Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273
ROMA Corso del Rinascimento n. 11 - 00186
Tel. 06-68184390 (4 linee) Fax 06-68135991

~~URGENTE~~
URGENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
17 LUG 2007

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
- Sez. di Roma -

REG. PROT. N. 3960/ REG. RIC. N. .....

Ricorrono

I sig.ri Giovanna **Lopopolo** (C.F. LPPGNN55H65A883T) e Renato **Galeandro**, elettivamente domiciliati in Roma al C.so del Rinascimento n. 11, presso lo studio dell'Avv. Valeria Pellegrino, che li rappresenta e difende in virtù di mandato speciale a margine del presente atto

**per la riassunzione del ricorso instaurato**

**innanzi al TAR Puglia, Sez. I di Lecce n. 448/07**

**1.** Con ricorso n. 448/07 di RG, proposto innanzi al TAR per la Puglia sez. di Lecce, i sig.ri Lopopolo e Galeandro hanno impugnato il provvedimento 22.01.07 n. 3615/2007, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Puglia- ha approvato la graduatoria dei vincitori, **riportata nell'allegato B**, del corso-concorso per il passaggio tra le aree, dalle posizioni economiche B1, B2, B3 alla posizione economica C1 relativo al profilo professionale amministrativo-tributario, indetto con atto 26 luglio 2001 n. 139326, pubblicato nel Supplemento Straordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale del Ministero delle Finanze n. 7 del mese di luglio 2001, e modificato con atto 12 settembre 2001 n. 158625, pubblicato nel Supplemento Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale del Ministero delle Finanze n. 9 del mese di settembre 2001, entrambi emanati in applicazione delle procedure previste dal CCNL e dal CCNI; il provvedimento 22 settembre 2005 prot. n. 2005/41345 con cui l'Agenzia delle Entrate -Direzione

Egr. Avv. Valeria Pellegrino
Lecce-Roma, 4/6/07
I sottoscritti sig.ri Giova
Lopopolo e Renato Galea
Vi conferiscono spec
mandato di rappresentarl
difenderli nell'atto a fi
esteso ed in ogni ulteriore a
attività del giudizio ivi comp
la presentazione e proposiz
di memorie, istanze, rinu
impugnazioni incidentali.
Previamente informati, ai s
dell'art. 13 del D.Lgs. n.196
Vi autorizzano, quale titolar
trattamento dei loro
personali, ad utilizzare detti
nel presente giudizio o
l'eventuale componim
bonario della presente lit
comunicare gli stessi ai
collaboratori, ed even
sostituti ed ai Vs. dipenden
a diffondere detti dati nei l
pertinenti all'incarico confer
Ratificano sin da ora il
operato ed eleggono domi
nel Vs. studio in Roma al C
del Rinascimento n. 11

Sono autentiche

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPI
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIES
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
FUNZIONARIO

Lazio

Regionale della Puglia- ha approvato la graduatoria regionale definitiva di merito ai fini dell'ammissione al percorso formativo previsto dal richiamato bando 26 luglio 2001 n. 139326, rettificato con provvedimento 12 settembre 2001 n. 158625; l'accordo Ministero dell'Economia e delle Finanze / org. sind. del 3 luglio 2001, nella parte in cui all'art. 2 dispone che *"I requisiti di partecipazione alla procedura ed i titoli per l'attribuzione dei punteggi, devono essere in possesso dei candidati alla data del 1 gennaio 2001"*; l'accordo Agenzia delle Entrate / org. sind. del 1 agosto 2003, nella parte in cui all'art. 5 prevede che *"Il personale inquadrato nella posizione economica.....B3 alla data del 1° gennaio 2001 che ha presentato a suo tempo domanda di ammissione al corso-concorso per il passaggio.....alla posizione economica.....C1, sarà ammesso a partecipare anche in soprannumero al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale ed al conseguente esame"*; il verbale d'intesa Agenzia delle Entrate / org. sind. del 12 gennaio 2007, nella parte in cui stabilisce che *".....il personale in posizione B3 al 1° gennaio 2001.....dovrà precedere il restante personale in conformità al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale nelle procedure selettive per l'accesso a fasce funzionali superiori deve essere data precedenza ai dipendenti provenienti dalla posizione immediatamente inferiore;....."*; il bando 26 luglio 2001 n. 139326, rettificato con provvedimento 12 settembre 2001 n. 158625, nella parte in cui all'art. 2, punti 1 e 2, stabilisce, tra l'altro, che i requisiti per l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti dai candidati *"alla data del 01 gennaio 2001"*; ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o

Consiglio del Lazio

consequenziale; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella posizione economica C1;

**2.** Con atto 29.3.07 si è costituita l'Agenzia delle Entrate per resistere al suddetto ricorso.

**3.** E tuttavia, successivamente, con istanza 04.4.07, ritualmente notificata, l'Amministrazione resistente ha eccepito l'incompetenza del TAR per la Puglia, sez. di Lecce, sostenendo l'efficacia ultraregionale degli atti impugnati e indicando quale giudice competente il TAR per il Lazio.

**4.** Nella C.C. del 23.5.07, il ricorso è stato chiamato ai fini della delibazione dell'istanza di regolamento di competenza e a seguito dell'adesione del deducente difensore, con decreto n. 500/07 il TAR per la Puglia, sez. I di Lecce, ha disposto la trasmissione del fascicolo al TAR per il Lazio – sez. di Roma - per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**5.** Ciò premesso, con il presente atto i sig.ri Giovanna Lopopolo e Renato Galeandro intendono riassumere il predetto giudizio, espressamente riportandosi alle deduzioni, censure e conclusioni articolate con il ricorso introduttivo e che, ad ogni buon conto, qui si trascrive.

"*TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA*

*Sez. di Lecce*

*Ricorrono*

*I sig.ri* ***Giovanna Lopopolo*** *(C.F. LPPGNN55H65A883T) e* ***Donato Galeandro*** *elettivamente domiciliati in Lecce, alla Via Augusto Imperatore*

Ingegneria

*n. 16, presso lo studio dell'avv. Valeria Pellegrino che li rappresenta e difende in virtù di mandato speciale a margine del presente atto*

***per l'annullamento***

*- del provvedimento 22.01.07 n. 3615/2007, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Puglia- ha approvato la graduatoria dei vincitori,* ***riportata nell'allegato B****, del corso-concorso per il passaggio tra le aree, dalle posizioni economiche B1, B2, B3 alla posizione economica C1 relativo al profilo professionale amministrativo-tributario, indetto con atto 26 luglio 2001 n. 139326, pubblicato nel Supplemento Straordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale del Ministero delle Finanze n. 7 del mese di luglio 2001, e modificato con atto 12 settembre 2001 n. 158625, pubblicato nel Supplemento Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale del Ministero delle Finanze n. 9 del mese di settembre 2001, entrambi emanati in applicazione delle procedure previste dal CCNL e dal CCNI;*

*- del provvedimento 22 settembre 2005 prot. n. 2005/41345 con cui l'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale della Puglia- ha approvato la graduatoria regionale definitiva di merito ai fini dell'ammissione al percorso formativo previsto dal richiamato bando 26 luglio 2001 n. 139326, rettificato con provvedimento 12 settembre 2001 n. 158625;*

*- dell'accordo Ministero dell'Economia e delle Finanze / org. sind. del 3 luglio 2001, nella parte in cui all'art. 2 dispone che "I requisiti di partecipazione alla procedura ed i titoli per l'attribuzione dei punteggi, devono essere in possesso dei candidati alla data del 1 gennaio 2001";*

*- dell'accordo Agenzia delle Entrate / org. sind. del 1 agosto 2003, nella parte in cui all'art. 5 prevede che "Il personale inquadrato nella posizione*

*economica .....B3 alla data del 1° gennaio 2001 che ha presentato a suo tempo domanda di ammissione al corso-concorso per il passaggio.....alla posizione economica .....C1, sarà ammesso a partecipare anche in soprannumero al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale ed al conseguente esame";*

*- del verbale d'intesa Agenzia delle Entrate / org. sind. del 12 gennaio 2007, nella parte in cui stabilisce che ".....il personale in posizione B3 al 1° gennaio 2001.....dovrà precedere il restante personale in conformità al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale nelle procedure selettive per l'accesso a fasce funzionali superiori deve essere data precedenza ai dipendenti provenienti dalla posizione immediatamente inferiore;.....";*

*- del bando 26 luglio 2001 n. 139326, rettificato con provvedimento 12 settembre 2001 n. 158625, nella parte in cui all'art. 2, punti 1 e 2, stabilisce, tra l'altro, che i requisiti per l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti dai candidati "alla data del 01 gennaio 2001";*

*- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;*

***nonché per l'accertamento e la declaratoria***

*del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella posizione economica C1.*

* * *

**0.** *I ricorrenti, dipendenti dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale della Puglia-, sede di Trani, inquadrati nell'area B, ed a far data dal* **18.01.01** *nella posizione economica B3, profilo amministrativo tributario, hanno partecipato al corso-concorso indetto con atto 26.07.01 n. 139326 (come successivamente modificato con atto 12.09.01 n. 158625) per il passaggio dall'area B (posizioni economiche B1 – B2 – B3) all'area C (posizione*

Biblioteca Universitaria
BOLOGNA

*economica C1).*

***1.*** *E' opportuno premettere sin d'ora che:*

*- il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei ministeri (quadriennio 1998/2001) ha previsto all'articolo 15, punto 1, che "il passaggio dei dipendenti da una area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore avviene nel rispetto del punto 2.....", ai sensi del quale i passaggi tra le aree possono realizzarsi "nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime regole di cui all'art. 6 del d.lgs. 29/1993";*

*- in data 16 febbraio 2000, è stato stipulato il contratto collettivo integrativo per il Ministero delle Finanze, sottoscritto definitivamente in data 26 giugno 2000, che ha previsto all'articolo 17, comma 4, allegato D, l'attuazione dei passaggi tra le aree;*

*- con verbale di concertazione del 15 gennaio 2001 il Ministero delle Finanze e le OO.SS. hanno concordato, tra l'altro, che "....I passaggi dei dipendenti.....dall'area B all'area C si realizzano previo superamento di corso-concorso.....";*

*- con successivo accordo del 3 luglio 2001, denominato "Passaggi da e tra le aree", il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le OO.SS. hanno stabilito che "I requisiti di partecipazione alla procedura ed i titoli valutabili per l'attribuzione dei punteggi, devono essere in possesso dei candidati alla data del 1° gennaio 2001".*

Regional COPPA

2. *Il bando per cui è causa, che richiamava la anzidetta contrattazione sui criteri per i passaggi tra le aree (CCNL, CCNI, accordi, verbali ecc.), prevedeva quale termine per la presentazione delle domande il 1.10.01 poi differito al 22.10.01 (art. 1, punto 5) e l'articolazione della selezione in una prima fase di valutazione dei titoli, e solo a valle del superamento di tale prima fase, la ammissione ad un corso (c.d. percorso formativo) ed all'esame finale, volto ad accertare il possesso delle competenze necessarie a svolgere i compiti dei profili professionali corrispondenti alla posizione economica C1, nel limite dei posti messi a concorso.*

*Più specificamente, il bando prevedeva:*

*a) l'ammissione al concorso dei dipendenti appartenenti all'area B, posizioni economiche B1, B2 e B3 indipendentemente dal profilo professionale rivestito (art. 1, punto 4);*

*b) quale requisito per l'ammissione il possesso del diploma di laurea (art. 2, punto 1), ovvero per i dipendenti privi di laurea, ma in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, un'anzianità di servizio di nove anni nella posizione economica B1, sette anni nella posizione economica B2 e cinque anni nella posizione economica B3 (art. 2, punto 2);*

*c) l'ammissione al corso formativo (e quindi alla seconda fase concorsuale) di un numero di candidati pari al numero dei posti da attribuire (189), incrementato del 20% più tutti i candidati classificatisi col medesimo punteggio riportato dall'ultimo candidato ammesso (art. 4, punto 1), tenuto conto di un'apposita graduatoria da formarsi sulla base dei punteggi riportati dai candidati a seguito della valutazione dei titoli posseduti (art. 3, punto 1);*

Tribu
egionale
COPIA

*d) **l'attribuzione di punti 7 ai candidati in possesso dell'idoneità a prove selettive o concorsi per la qualifica per cui si concorre o superiore (art. 3, punto 1, lett. e).***

*3. Con riferimento a tale ultimo titolo, si premette che entrambi i ricorrenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso in questione, **hanno allegato, tra i titoli, la documentazione attestante il possesso dell'idoneità conseguita a seguito della partecipazione al concorso indetto con D.M. 12.05.86 per l'assegnazione di 107 posti di Contabile,** disponibili presso il Centro di Servizio di Bari, per cui il bando di concorso ha previsto, come detto, l'attribuzione di punti 7.*

*4. E' tuttavia accaduto che in data 1 agosto 2003 a valle della formulazione della prima graduatoria (sub. c) per l'ammissione al percorso formativo e quindi prima dell'inizio dello stesso, l'Agenzia delle Entrate ha sottoscritto con le OO.SS. un accordo secondo cui il personale inquadrato alla data del 1 gennaio 2001 nella posizione economica B3, che pur avendo presentato -a suo tempo- domanda di ammissione al corso-concorso era stato escluso dal percorso formativo a causa del deteriore punteggio conseguito nella relativa graduatoria, sarebbe stato ammesso a partecipare, **anche in soprannumero,** al corso di formazione ed al conseguente esame finale.*

*5. E' stato così che l'Amministrazione ha confermato la graduatoria, ammettendo al percorso formativo ed al conseguente esame finale i primi 250 candidati (tra cui i ricorrenti) classificati per merito, cui ha aggiunto gli 88 candidati inquadrati nella posizione economica B3, alla data del 1 gennaio 2001, che sono stati **ammessi in soprannumero** in virtù del richiamato*

Regional de
OPIA

***accordo sindacale del 1 agosto 2003**, per la sola ragione di appartenere alla posizione economica B3 ed a prescindere dalla loro deteriore collocazione quanto al merito.*

**5.1.** *E però, con riferimento al punteggio conseguito dai ricorrenti nella richiamata graduatoria, l'Amministrazione, mentre in un primo momento ha attribuito agli stessi i sette punti derivanti dall'idoneità conseguita a seguito della partecipazione al succitato concorso per 107 posti di Contabile, successivamente* ***non ha più assegnato ai sig.ri Lopopolo e Galeandro i 7 punti in parola, nonostante il possesso del richiamato titolo****.*

*6. Concluso il percorso formativo e sostenuto l'esame finale, con provvedimento 22.01.07 n. 3615 il Direttore Regionale –Direzione Regionale della Puglia- ha approvato la graduatoria finale, riportata nell'****allegato A****, del corso-concorso* ***non assegnando ai ricorrenti i sette punti derivanti dal possesso del titolo di cui alla richiamata idoneità conseguita nel precedente concorso****; ciononostante, però, i sig.ri Lopopolo e Galeandro sono risultati classificati rispettivamente ai nn. 242 (p. 59,70) e 230 (p. 60,40) della graduatoria riportata nell'allegato A.*

*7. E tuttavia, con lo stesso provvedimento n. 3615/07 l'Agenzia delle Entrate ha approvato anche una seconda graduatoria -riportata nell'****allegato B****- con cui, richiamando un* ***verbale d'intesa del 12 gennaio 2007*** *stipulato tra l'Agenzia e le OO.SS. secondo cui "....il personale in posizione B3 al 1 gennaio 2001.....dovrà precedere il restante personale in conformità al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale nelle procedure selettive per l'accesso a fasce funzionali superiori deve essere data precedenza ai dipendenti provenienti dalla posizione immediatamente inferiore....", ha*

Regionale del Lazio

*completamente stravolto la graduatoria riportata nell'allegato A, dichiarando i 189 vincitori del corso-concorso tra cui non figurano i ricorrenti,* ***i quali non solo non hanno ottenuto l'assegnazione dei 7 punti relativi al possesso del titolo rappresentato dalla idoneità conseguita in seguito ad un precedente concorso,*** *ma sono stati peraltro preceduti dai candidati inquadrati nella posizione economica* ***B3 ammessi in soprannumero al percorso formativo*** *(in forza del richiamato accordo sindacale del 01.08.03)* ***pur avendo questi ultimi riportato punteggi di molto inferiori a quelli conseguiti dai ricorrenti.***

*8. Da qui la legittimazione e l'interesse dei ricorrenti alla proposizione del presente ricorso fondato sui seguenti*

## *MOTIVI*

***I. Violazione e falsa applicazione delle norme del bando. Violazione art. 97 Cost. Violazione CCNL di comparto e CCNI. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Violazione dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 487/94 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 3/57.***

*1. Come anticipato in fatto, il bando ha previsto espressamente, all'art. 3, punto 1, lett. e), che l'idoneità a prove selettive o concorsi per la qualifica per cui si concorre o superiore costituisce titolo per l'assegnazione di punti 7.*

*Orbene, i ricorrenti hanno entrambi, dapprima, partecipato e, poi, superato il concorso indetto con D.M. 02.02.86 per l'assegnazione di 107 posti di Contabile dell'Amministrazione periferica delle Imposte Dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive, da adibire al Centro di Servizio di Bari.*

Ordo del

*E però, nonostante il possesso di tale titolo da parte dei ricorrenti, l'Amministrazione, mentre in un primo momento ha attribuito agli stessi i sette punti in discorso, successivamente, invece, non ha più assegnato ai sig.ri Lopopolo e Galeandro i punti di cui al richiamato art. 3, punto 1, lett. e) del bando.*

*E' del tutto evidente, quindi, come ciò sia avvenuto in palese violazione delle regole previste dal bando con la conseguente illegittima assegnazione ai ricorrenti di un punteggio deteriore rispetto a quello realmente conseguito.*

*Con particolare riferimento al sig. Galeandro, si rileva che lo stesso con la regolare assegnazione dei 7 punti arriverebbe ad un punteggio complessivo di 67,40 (p. 60,40+7) e, pertanto, supererebbe gli ultimi due candidati di cui alla graduatoria dei vincitori riportata nell'allegato B (che hanno riportato il punteggio di 67,20), classificandosi al pari del candidato posizionatosi al posto n. 186 e, quindi, tra i 189 candidati vincitori.*

*Quanto, invece, alla sig.ra Lopopolo, questa attraverso la regolare attribuzione dei 7 punti in parola raggiungerebbe il punteggio complessivo di 66,70 (p. 59,70+7) restando così, solo per pochi centesimi, al di fuori della richiamata graduatoria dei vincitori riportata nell'allegato B ma rientrando tra i vincitori della graduatoria riporta nell'allagato A, dove l'ultimo dei candidati vincitori (189°) ha conseguito il punteggio complessivo di 62,45.*

*A conferma dell'illegittimo operato dell'Amministrazione vi è poi la circostanza per cui lo stesso titolo in possesso dei ricorrenti in altre Direzioni Regionali è stato correttamente riconosciuto ai candidatati ai fini dell'assegnazione dei 7 punti in questione.*

Tribunale del Lazio

*In particolare, questo è stato riconosciuto ai candidati che hanno partecipato al corso-concorso per l'assegnazione dei posti disponibili nelle Direzioni Regionali della Lombardia, della Calabria e del Lazio.*

*Da qui, l'illegittimità degli atti gravati.*

**2.** *Ferma la decisività di quanto precede, è per mero tuziorismo che si rileva quanto segue.*

**2.0.** *Come si evince dalla ricostruzione in fatto, la procedura concorsuale ed i suoi esiti sono stati influenzati e condizionati dai due accordi sindacali 01.08.03 e 12.01.07.*

*Ed infatti, con il primo è stata ampliata la platea degli aventi diritto alla ammissione al corso – concorso (ammettendo allo stesso, in* ***soprannumero****, coloro i quali in possesso del livello B3 al 01.1.01 non avevano, comunque, ottenuto un punteggio sufficiente all'utile inserimento nella prima graduatoria che dava accesso al percorso formativo) e con il secondo è stato sostanzialmente inserito* ***un titolo di preferenza*** *non previsto dalla lex specialis (determinando il superamento in graduatoria di coloro che,* ***indipendentemente dal punteggio conseguito****, possedevano il predetto livello B3 alla data del 01° gennaio 2001, a danno di tutti gli altri concorrenti anche di quelli che, come i ricorrenti possedendo alla stessa data il livello B2 avevano comunque conseguito il livello B3 alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione).*

**2.1.** *Orbene, la graduatoria approvata dall'Amministrazione, riportata nell'allegato B, è certamente illegittima, ed ancor prima illegittimi, se non addirittura nulli (cfr. TAR Lazio, sez. II, 29.10.04, n. 1260), sono gli accordi 01.08.03 e 12.01.07 per evidente violazione della lex specialis e dei generali*

Tribunale
del Lavoro

*principi che regolano la materia concorsuale.*

*Ed infatti, nessuna norma del vigente Ordinamento attribuisce al sistema di relazioni sindacali la possibilità di alterare i criteri di accesso alla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso, secondo la disciplina previamente fissata dall'Amministrazione, in ottemperanza al criterio di legalità ed ai principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione, nonché nel rispetto della riserva (relativa) di legge sancita dalla medesima disposizione costituzionale.*

*L'Amministrazione non poteva, quindi, modificare il contenuto degli atti inditivi in applicazione di accordi sindacali, nulli e comunque illegittimi per violazione di norma di legge imperativa, in quanto elusivi della disciplina concorsuale e delle disposizioni di cui al CCNL e al CCNI di riferimento che, come anticipato in fatto, consentono ai B1, B2 e B3 di concorrere alla posizione C1,* ***prevedendo l'imparziale valutazione dei titoli di servizio di tutti i soggetti ammessi a partecipare alla procedura selettiva****, in diretta applicazione dei predetti principi costituzionali (cfr. cit. TAR Lazio n. 12060/04).*

*In particolare, l'impugnata collocazione in graduatoria, prima in soprannumero al percorso formativo e poi tra i 189 vincitori per il passaggio di area dei concorrenti B3, ha palesemente violato le regole del bando del corso-concorso, atteso che lo stesso* ***non prevedeva in nessuna parte l'ammissione automatica dei soggetti della fascia B3 né poteva essere modificato con atto esterno al medesimo*** *(sul punto, cfr. C.d.S., sez. IV, 17.10.05, ord. n. 4801).*

*Ed infatti, nel bando originario era specificato che la graduatoria sarebbe*

del Lazio

*stata stilata sulla scorta della valutazione dei titoli di servizio e della valutazione di merito sia con riferimento all'ammissione al percorso formativo sia in relazione alla fase finale,* ***indipendentemente dalla posizione economica ricoperta.***

*Viceversa, l'Amministrazione non solo con il primo degli impugnati accordi (01.08.03) ha ammesso al percorso formativo 88 candidati con posizione economica B3 per il sol fatto che questi rivestissero tale posizione al 01.01.01 e nonostante fossero stati in precedenza esclusi avendo riportato un punteggio inferiore rispetto agli altri concorrenti più titolati (B1 e B2 alla data del 01.01.01) tra cui i ricorrenti, ma poi ha aggravato tale illegittima ammissione addirittura creando (in maniera postuma) un inammissibile criterio di preferenza nei confronti di tale personale che è stato dichiarato vincitore a prescindere dal punteggio conseguito nella graduatoria finale.*

**2.2.** *I ricorrenti, inoltre, hanno interesse a censurare gli atti impugnati per un ulteriore e concorrente profilo teso a far valere la loro permanenza in posizione utile nella graduatoria anche nell'ipotesi (del tutto denegata) in cui dovessero essere ritenuti legittimi l'ammissione in soprannumero dei B3 che non avevano superato la prima fase concorsuale (disposta con accordo sindacale 01.08.03) e quindi la priorità accordata ai dipendenti B3 con il successivo accordo 12.01.07.*

*Ed infatti, come già esposto in narrativa, i ricorrenti hanno partecipato alla procedura concorsuale per cui è causa avendo conseguito in data 18.10.01 e, quindi, precedentemente al termine per la presentazione delle domande di ammissione (22.10.01), la posizione economica B3.*

*Pertanto, anche a voler ritenere legittimo l'ampliamento della pletora dei concorrenti alla seconda fase concorsuale, disposta con il verbale 01.08.03, la regola secondo cui "nella procedura selettiva per l'accesso a fasce funzionali superiori deve essere data precedenza ai dipendenti provenienti dalla posizione immediatamente inferiori" fissata nel successivo accordo 12.1.07 non poteva non valere anche a favore dei ricorrenti che, appunto, tale posizione rivestivano al momento della presentazione della domanda.*

*Né a conclusioni diverse può portare la circostanza che l'accordo 12.1.07 abbia fissato al 01.01.01 il discrimine temporale in relazione al quale valutare il possesso di tale posizione.*

*Appare infatti evidente che tale previsione, così come pure quella analoga di cui all'art. 2 del bando e del precedente accordo 03.07.01, è assolutamente illegittima perché posta in violazione del generale principio secondo cui i requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione.*

*Ed infatti, il succitato requisito del possesso della posizione B3, che in applicazione dei principi richiamati dall'accordo sindacale non può che essere ritenuto requisito di ammissione, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 487/94 e dell'art. 2 del DPR n. 3/57 deve essere posseduto dai candidati ".....alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione".*

*Trattasi di principio pacifico nella giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di osservare, in più occasioni, come "i requisiti per l'ammissione agli impieghi pubblici devono essere posseduti alla data di scadenza del*

Universitätsbibliothek Kassel

*termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda,....., **per cui la fissazione di una data anteriore per il possesso dei requisiti occorre che trovi fondamento in una norma di legge e non può essere posta in un atto regolamentare.....**" (cfr. TAR Veneto Venezia, sez. III, 25.07.05, n. 2948; TAR Lazio Roma sez. III, 23/05/06, n. 3738).*

*Sul punto, peraltro, anche codesto On.le TAR, chiamato a delibare sulla mancata ammissione di una candidata al percorso formativo relativo al bando in questione- perché B3 al momento della scadenza della presentazione della domanda di ammissione al concorso (22.10.01) ma non al 01.01.01 (data indicata dal bando), ha accolto l'istanza cautelare connessa al ricorso introduttivo statuendo che ".....i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, e che **la ricorrente ha acquisito la posizione B3 in epoca antecedente alla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione della domanda di ammissione al corso-concorso** interno in questione....." (cfr. TAR Lecce, ord. 07.12.05, n. 1470).*

2.3. *Sicché, mentre nella originaria previsione del bando la fissazione al 01.01.01 del termine temporale di riferimento per il possesso del requisito di anzianità di servizio diverso per le distinte posizioni economiche aveva un rilievo assolutamente neutro rispetto allo sviluppo della procedura, in quanto regola valida per tutti all'interno di una procedura che non prevedeva preferenze per l'una o l'altra posizione economica (B1, B2 e B3) se non nei limiti di un maggior punteggio da assegnarsi per ogni semestre di anzianità*

Liberado Administrativo

*per gli aggiornamenti della posizione B3, così non è più nel momento in cui l'Amministrazione ha illegittimamente (per quanto censurato in via principale sub. 2.1.) introdotto una diversa clausola di preferenza in favore dei candidati B3; pertanto in tale prospettiva non solo deve ritenersi illegittima l'individuazione del 01.01.01 quale termine rilevante ai fini della valutazione del possesso del requisito di ammissione ma anche la previsione contenuta nella stessa clausola inditiva secondo cui l'anzianità di servizio richiesta doveva essere posseduta "nella" (e cioè in quella determinata) posizione economica essendo sicuramente più giusto e più razionale che il riferimento alla anzianità "nella" specifica posizione residui solo in termini di valutazione dei titoli di servizio e nella assegnazione dei differenti punteggi.*

**2.4.** *Ne consegue che, nella graduatoria impugnata (allegato B) i ricorrenti devono essere (ri)inseriti come B3, in quanto tale era la posizione economica che gli stessi possedevano al momento della presentazione delle domande di partecipazione, con la conseguente collocazione tra i 189 vincitori, in ragione del maggior punteggio conseguito rispetto ai candidati B3 soprannumerari e illegittimamente dichiarati tali.*

* * *

*Per tutti tali motivi i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi*

**CHIEDONO**

*che l'on.le TAR adito voglia annullare gli atti impugnati.*

*Ai fini del versamento del contributo unificato, il sottoscritto difensore dichiara espressamente che la presente controversia è esente attenendo al pubblico impiego.*

*Con vittoria di spese e di onorari di giudizio.*

Amphitheatre

*Con ogni salvezza.*

*Lecce, 22.03.07*

*Avv. Valeria Pellegrino"*

**6.** Per tutti tali motivi e con espressa riserva di integrazione ed ampliamento

**si chiede**

l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento degli atti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con ogni salvezza.

Il sottoscritto difensore dichiara che il presente giudizio è esente dal pagamento del contributo unificato afferendo al pubblico impiego.

Lecce-Roma, 04.06.07

Avv. Valeria Pelegrino

**Atto di notificazione**

Istante come in atti io sottoscritto AUG addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di Roma ho notificato l'antescritto atto per sua legale scienza e per ogni effetto di legge:

1 Al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla Via Dei Portoghesi, 12 ivi recandomi e consegnandone copia a mani

(2) All'Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla via Dei Portoghesi, 12 ivi recandomi e consegnandone copia a mani

(3) All'Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede di Roma, al via Cristoforo Colombo n. 426 C/D ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

(4) alla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale per la Puglia in persona del legale rappresentante p.t. presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla via Dei Portoghesi, 12 ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

(5) alla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale per la Puglia in persona del legale rappresentante p.t. presso la sede in Bari alla via Amendola Giovanni n. 201 ivi spedendone copia a mezzo racc. ar (CAP 70126)

Escola Administrativa

(6) - Maria Cristina Sansò, residente in Gallipoli (CAP 73014), alla Via L. Pirandello, ivi spedendone copia a mezzo racc. a.r.

(7) - Aurelia Regina, residente in Grumo Appula (CAP 70025), alla via Della Repubblica 91 T, ivi spedendone copia a mezzo racc. a.r.

(8) - Luigi Lanna, residente in Bovino (CAP 71023), alla via Della Repubblica 4, ivi spedendone copia a mezzo racc. a.r.

(9) - Emanuela Anna Gatto, residente in Matino (CAP 73046), alla Via De Gasperi 2, ivi spedendone copia a mezzo racc. a.r.

(10) - Francesca Grimaudo, residente in Bari (CAP 70126), alla Via Schiavo da Bari 1 B, ivi spedendone copia a mezzo racc. a.r.

Amministrativo

(11) - Manfredo Capasso, residente in Taranto (CAP 74100), alla via Genova 33, ivi spedendone copia a mezzo racc. a.r.

(12) - Nicola Bacco, residente in Montesilvano (CAP 65016), alla Via Spagnolo 26, ivi spedendone copia a mani di

(13) - G.G.I.L. Funzione Pubblica in persona del legale rappresentante p.t. presso la sede in Roma alla via Buonarroti n. 12 ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

(14) - CISL/FPS Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi in persona del legale rappresentante p.t. presso la sede in Roma alla Via Lancisi Giovanni Maria n. 25 ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

(15) - UIL Pubblica Amministrazione in persona del legale rappresentante p.t. presso la sede in Roma alla via Barberini n. 47 ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

LUSAKA AMBASSADOR OFFICE

16 - UNSA/SALFI in persona del legale rappresentante p.t. presso la sede in Roma alla via Nazionale n. 243 ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

RIGINALE

assa: **10** /2007

ron.: **13.838**

.dest.: 16

ata Ric. **05/06/2007**

**UNEP**
**CORTE DI APPELLO**
**DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

**URGENTE URGENTE**

| SPECIFICA | |
|---|---|
| Diritti | 18,59 |
| Trasferte | 25,43 |
| 10% trasferte | 2,54 |
| Dir.autenticaz. | 0,00 |
| Spesa postale | 55,84 |
| Bolli | 0,00 |
| Tot. specifica | 102,40 |

i rilascia ricevuta al richiedente **PELLEGRINO**

ella somma versata per la notificazione dell'atto.

ata: **05/06/2007** L'ufficiale Giudiziario _____

IGINALE

**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Settore **7** Zona **110**

SA **10** /2007 Cron. **13.838** Dest. **16/16** Data Ric. **05/06/2007** Trasf. 3,84 Sp.postale 0,00

iedente: **PELLEGRINO**

zione di Notificazione **URGENTE URGENTE**

esto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a

**SA SALFI IN PERS LRPT**

**VIA - VIA NAZIONALE, 243**

ente consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per Negria Aggazio

incaricato alla ricezione atti

ce e convivente, che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

05 GIU 2007

a, _____ L'Ufficiale Giudiziario D.ssa Serenella VISAGGIO Ufficiale Giudiziario C1 903 CORTE DI APPELLO DI ROMA

a Portiere/vicino di casa _____

**pilato avviso ex art.** ☐ **139** ☐ **660 c.p.c.** Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

ata Raccomandata N. _____ Roma, _____

**sensi dell'art. 140 c.p.c.**, curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, a Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ma, _____ L'ufficiale Giudiziario _____

**venuto ed effettuato deposito.** Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

**rata copia.** L'impiegato comunale _____

**gulta affissione a norma di legge.** Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

**dita Raccomandata A.R. N.** _____ Roma, _____

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
UFFICIO COPIA

È copia conforme all'originale che si rilascia ai sensi di legge a richiesta di C. Pellegrino

Spese Incassate n. Diritto

Roma, 15 GIU. 2007

Il Funzionario Responsabile

Amministrativo

## RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2007 addì del mese di giugno istante come in atti io sottoscritto U.G. addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato l'antescritto atto per sua legale scienza e per ogni effetto di legge a:

- C.G.I.L. Funzione Pubblica in persona del suo legale rappresentante p.t., presso la sede in Roma alla via di S.Basilio n. 51 – 00187, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

Administrative Office

**ORIGINALE**

**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Settore **7** Zona **110**

CASSA **6** **/2007** Cron. **15.021** Dest. **1/1** Data Ric. **28/06/2007** Trasf. **3,84** Sp.postale **0,00**

Richiedente: **AVV G PELLEGRINO**

Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a

**CGIL FUNZIONE PUBBLICA IN P.L.R.P.T.**

**ROMA - VIA DI S. BASILIO, 51**

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per Grandi Tamara incaricato addetto alla ricezione atti

capace e convivente, che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

Roma, 28 GIU. 2007

D.ssa Laura SANSONI
Ufficiale Giudiziario
UFFICIALE GIUDIZIARIO C1
CORTE DI APPELLO DI ROMA

Firma Portiere/vicino di casa

**Compilato avviso ex art.** ☐ **139** ☐ **660 c.p.c.** Roma, L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata N. Roma,

**Ai sensi dell'art. 140 c.p.c.**, curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, L'ufficiale Giudiziario

**Pervenuto ed effettuato deposito.** Roma, L'Ufficiale Giudiziario

**Ritirata copia.** L'impiegato comunale

**Eseguita affissione a norma di legge.** Roma, L'Ufficiale Giudiziario

**Spedita Raccomandata A.R. N.** Roma,

**ORIGINALE**

Cassa: **6** **/2007**

Cron.: **15.021**

N.dest.: 1

Data Ric. **28/06/2007**

**UNEP**
**CORTE DI APPELLO**
**DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

**URGENTE**

| SPECIFICA | |
|---|---|
| Diritti | 3,87 |
| Trasferte | 3,84 |
| 10% trasferte | 0,38 |
| Dir.autenticaz. | 0,00 |
| Spesa postale | 0,00 |
| Bolli | 0,00 |
| Tot. specifica | 8,09 |

Si rilascia ricevuta al richiedente **AVV G PELLEGRINO**

della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **28/06/2007** L'ufficiale Giudiziario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
UFFICIO COPIA
È copia conforme all'originale che si rilascia ai sensi della legge a richiesta di Avv. PELLEGRINO
Sono facciate n. V=M.2521
Roma 02 NOV. 2016
Il Funzionario Responsabile